## COMUNE DI RADICOFANI

PROVINCIA DI SIENA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 in data 23.07.2010

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

L'anno duemiladieci addi ventitre del mese luglio di alle ore diciassette e minuti quarantacinque nella Residenza Municipale per riunione del Consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
Anselmi Valerio	Consigliere	Sì	
Cabiddu Marica	Consigliere	Si	
Cecconi Fausto	Consigliere	Si	
Costa Giovanni	Consigliere	Si	
Crestini Corrado	Consigliere		Si
Del Grasso Pamela	Consigliere	Si	
Fabbrizzi Francesco	Consigliere	Si	
Ficola Alessandro	Consigliere		Si
Massaini Tiziano	Consigliere	Si	
Meloni Cristina	Consigliere	Si	
Meloni Giacomo	Consigliere	Si	
Rossetti Matteo	Consigliere	Si	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Roberto Dottori

Il Sig. Massimo Magrini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza stante il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

I SEGRETARIO COMUNALE

PARERI DI REGOLARITA'

Tecnica: FAVOREVOLE

Li. 23.07.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pubblicazione

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

IL SEC

La presente deliberazione è stata dichiarata imediatamente esequibile al sensi dell'art. 134

immediatamente eseguibile al sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Conseguentemente è divenuta esecutiva il

23,07,2010

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.(art.134, c.1 D.Lgs.n.267/2000);

> IL SEGRETARIO COMUNALE Roberto Dortoria

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 61 del 28 novembre 2005 con la quale è stato approvato il Regolamento delle Commissioni di indirizzo.

Dato atto che si rende necessario procedere all'integrazione del citato regolamento, in particolare per quanto concerne l'articolo 1 relativamente alla composizione ed alla determinazione delle commissioni consiliari.

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione dell'allegata bozza di Regolamento sul Funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
- Di approvare il Regolamento per il Funzionamento delle Commissioni Consiliari del Comune di Radicofani, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

indi con separata idonea votazione resa nelle forme di legge a voti unanimi

#### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4 del D.Lgs 267 del 2000

## COMUNE DI RADICOFANI . PROVINCIA DI SIENA

## REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEL COMUNE DI RADICOFANI.

#### Art. 1 Commissioni permanenti - Costituzione e composizione- Individuazione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 36 costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze. A seguito di elezioni amministrative l'istituzione delle Commissioni avviene entro un anno dall'insediamento del Consiglio Comunale, con proprio atto da adottarsi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 3 Consiglieri comunali di cui 2 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 1 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari. Partecipano inoltre alla Commissione il

Sindaco o-l'Assessore competente come membro effettivo e con diritto di voto.

3. Le Commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese, operando dalla data di esecutività della citata deliberazione e con le modalità di seguito descritte.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

6. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza per le Commissioni Consiliari permanenti pari a quello della seduta di Consiglio Comunale.

7. Il Consigliere che non si presenta a più di quattro riunioni consecutive, senza giustificato motivo,

è dichiarato decaduto.

8. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari: Cultura e Turismo, Bilancio, Viabilità e Lavori Pubblici, Attività Produttive.

## Art. 2 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa al proprio interno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di istituzione della Commissione.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque a Consiglieri dei gruppi di minoranza, e conseguentemente al Consigliere di Minoranza che ottiene il maggior numero di voti.

4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente della Commissione, eletto con

le stesse modalità e con la stessa tempistica di elezione del Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine

giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide nel giorno di caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. Il Presidente procede alla convocazione laddove sia richiesta da componenti che rappresentino un terzo dei componenti del consiglio, con richiesta scritta e la riunione si tiene entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. E' obbligo

del Presidente convocare almeno una volta all'anno le Commissioni.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con un avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da inviare ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si terrà l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. La convocazione viene inviata soltanto tramite uno dei seguenti strumenti: fax, mail certificata o mail ordinaria, o invio di SMS ed in tal senso ogni consigliere dovrà indicare i necessari recapiti.

## Art. 3 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i Consiglieri, che rappresentino almeno la metà dei Consiglieri in carica in tale Commissione, ovvero almeno tre consiglieri e computando in tale conteggio anche il Presidente.

2. Il Sindaco o un Assessore, per le loro competenze, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di

tutte le Commissioni, con diritto di voto.

3. Laddove necessario per la valutazione degli argomenti diversi dalla mera discussione di carattere programmatorio, politico o di valutazioni generali, gli atti sono depositati nella Segreteria del Comune nello stesso termine di convocazione.

## Art. 4 Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, e possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza e consistenti in atti di indirizzo politico e

consultivo. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco.

3. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili dei Servizi, ed il Segretario Generale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e cooperare per le finalità delle Commissioni. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di Associazioni, Comitati o Categorie nonché altri soggetti interessati ai lavori della Commissione. La decisione su tali inviti è presa dal Presidente ed in caso di disaccordo su tale decisione la Comissione, prima del materiale inizio dei lavori, decide se far partecipare i soggetti invitati a tale

4. E' in ogni caso esclusa dal campo operativo delle Commissioni Consiliari lo svolgimento di attività istruttoria di tipo tecnico o lo svolgimento di attività che la legge o la specifica normativa

Generatare dell'Ente assegna alla competenza del Segretario, della Giunta o dei Servizi.

## Art. 5 Segreteria delle Commissioni e svolgimento dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un compontente della stessa commissione.

2. In merito alla convocazione i compiti di segreteria sono svolti, ove richiesto dal Presidente, dalla Segreteria del Comune. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.

3. Copie dei verbali sono messe a disposizione dei componenti della Commissione e depositate agli

atti, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali.

4. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono normalmente riservate, fatta salva la facoltà di disporre la pubblicità delle stesse in sede di relazioni finali od intermedie, da svolgersi presso la Sede del Consiglio Comunale.

### Art. 6 Commissioni di Indagine .

1. Il Consiglio Comunale può costituire, nel suo interno e con votazione resa a maggioranza assoluta, commissioni incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito della verifica ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, in misura proporzionale alla loro presenza in Consiglio Comunale. La presidenza di tale Commissione è affidata a Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di

natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o ad essa connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può sentire i membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, o il Segretario comunale i responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, nonché i rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze di tale colloquio restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata dal Segretario Comunale o dal Vice

Segretario.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante l'indagine che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in

merito alle deliberazioni che si ritengono utili.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

# Gruppi di lavoro e risoluzione dei conflitti di competenza.

- 1. Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di Iavoro e, previa autorizzazione del Consiglio, delle sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti.
- 2. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco ne assegna l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.
- 3. Al fine di scongiurare conflitti negativi o positivi di competenza il Sindaco, laddove lo ritenga opportuno, può indire una riunione di Presidenti delle Commissioni al fine di risolvere tale problematica. La riunione dei Presidenti di Commissione, per esaminare argomenti procedurali o inerenti il funzionamento delle stesse, viene obbligatoriamente convocata laddove lo richiedano

## Relazioni delle Commissioni al Consiglio Comunale.

- 1. Le Commissioni Consiliari, per il tramite del loro Presidente, relazionano almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'andamento dei lavori e sullo stato intermedio degli stessi.
- 2. Compete alle Commissioni produrre, almeno al termine della propria attività di studio ed approfondimento, un documento finale riassuntivo delle conclusioni suddette, da sottoporre
- 3. Il documento finale, o relazione sullo stato dei lavori svolti, può contenere indirizzi, mozioni od indicazioni per il Consiglio Comunale e per l'attività dell'Ente, da sottoporre all'approvazione
- 4. E' facoltà dei singoli componenti delle Commissioni, laddove il documento o relazione finale non venga da loro condiviso anche in parte, produrre documenti alternativi o dichiarazioni di voto. Di tali documenti si dovrà dar conto e lettura in sede di votazione della relazione finale od

## Art. 10 Entrata in vigore e norme di tutela.

- 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, che avviene non appena diventata esecutiva la delibera di adozione dello stesso.
- 2. A tutela dei gruppi consiliari ogni gruppo dovrà esprimere almeno un rappresentante nelle Commissioni, avendo a riferimento per la collocazione numerica, l'iniziale appartenenza in sede di presentazione delle liste. Conseguentemente i gruppi di maggioranza e minoranza, laddove si verifichi tale ipotesi, individueranno la Commissione da assegnare al consigliere che si trovi in tale situazione. regolamento.
- Sono implicitamente abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente